

DISEGNO DI LEGGE

Modificazione della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura: parchi naturali locali nelle aree dolomitiche Unesco “Latemar-Catinaccio” e “Marmolada”

Relazione

Il 26 giugno 2009, in occasione della sessione del Comitato per il patrimonio mondiale dell'Unesco riunito a Siviglia, alcuni gruppi montuosi delle Dolomiti sono stati riconosciuti “patrimonio dell'Umanità”. La consegna ufficiale all'Italia di questo prestigioso riconoscimento ha avuto luogo ad Auronzo di Cadore, il 25 agosto 2009, durante una solenne cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Si è così felicemente conclusa la prima parte di una nuova storia per le Dolomiti, montagne il cui nome deriva da quello del geologo francese Dolomieu che alla fine del '700 ne documentò scientificamente le caratteristiche. Merita in questa occasione ripercorrere le tappe della candidatura e del riconoscimento, riprendendo testi e materiali prodotti dalla Provincia autonoma di Trento.

La **Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO** ricomprende i beni culturali o naturali considerati di valore eccezionale per l'intera umanità. La Convenzione UNESCO, ratificata dall'Italia con la legge n. 184 del 1977, definisce “**patrimonio naturale**” ricomprendendovi: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale

L'iscrizione del bene nella Lista rappresenta da un lato il riconoscimento del valore universale del bene e impone dall'altro la responsabilità della sua conservazione. La candidatura ha preso l'avvio nel dicembre 2004 – anche se le prime proposte risalgono agli Anni Ottanta e videro come principale protagonista l'associazione ambientalista Mountain Wilderness - quando il presidente del Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il Patrimonio mondiale dell'UNESCO, composto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, ha convocato le Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, le Province di Belluno, Brescia, Pordenone e Udine e le Province Autonome di Bolzano e di Trento per verificare la disponibilità ad avviare la procedura di presentazione della candidatura delle Dolomiti come bene naturale del Patrimonio mondiale UNESCO. Riconosciuto che le Dolomiti si configurano come uno dei siti naturali più spettacolari al mondo, le stesse erano state inserite nella Lista propositiva italiana, ossia nell'elenco dei siti che lo Stato intendeva candidare nella Lista del patrimonio mondiale. Al fine di perseguire tale riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e le Province di Belluno, Pordenone e Udine hanno sottoscritto il Protocollo di intesa, approvato per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento con deliberazione di Giunta provinciale n. 1224 di data 10 giugno 2005. Sulla base di tale Protocollo d'intesa, gli Enti interessati alla candidatura delle Dolomiti hanno stabilito: di intraprendere un percorso comune che porti alla candidatura delle Dolomiti quale bene naturale nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nell'ambito di un progetto più ampio che coinvolge l'intera area alpina; di avviare in comune ogni azione utile per il conseguimento degli obiettivi delle rispettive province corrispondenti alle esigenze e requisiti richiesti dall'UNESCO; di predisporre un Dossier di candidatura delle Dolomiti

nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO ed il conseguente Piano di Gestione; di presentare il territorio dolomitico come un “unicum” connotato da condizioni geografiche, geomorfologiche ed ambientali diverse ed integrate tra loro in linea con i criteri predefiniti dall’UNESCO per i siti naturali; di definire l’intesa fra le Province circa le modalità di gestione del “Bene Dolomiti” sulla base delle competenze e dell’autonomia gestionale di ciascuna.

Nel settembre 2005 le cinque Province hanno formalizzato l’impegno alla candidatura delle Dolomiti, presentando un primo progetto, accompagnato da un accordo di programma per l’armonizzazione delle politiche di gestione dei beni candidati Dolomiti (l’Accordo è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la deliberazione n. 1996 del 16 settembre 2005). Sulla base della valutazione condotta da IUCN, associazione internazionale specificamente incaricata da UNESCO dell’istruttoria della candidatura di beni naturali, il Comitato per il patrimonio mondiale nella sua 31° sessione si è espresso per il differimento della candidatura delle Dolomiti al successivo ciclo di valutazione, sottolineando nella Decisione del Comitato per il Patrimonio mondiale n. 31 COM 8B.15 del 2007 la necessità di “rifocalizzare la candidatura sui valori estetici, geologici e, in particolare, geomorfologici delle Dolomiti” e di ridefinire in conseguenza il dossier di candidatura nonché il piano di gestione, al fine di rappresentare nel modo più efficace possibile la grandiosità di tali valori nelle Dolomiti. Il dossier di candidatura, rivisto secondo quanto richiesto da Unesco, è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività culturali e inoltrato all’UNESCO avvenuto il 28 gennaio 2008.

La Provincia Autonoma di Trento ha aderito alla candidatura attraverso un notevole lavoro sia di approfondimento tecnico che di confronto politico. Nel conchiuso della Giunta provinciale di Trento di data 23 dicembre 2004 è stata costituita una cabina di regia, composta dal Presidente, dagli assessori competenti in materia di Urbanistica e Ambiente, di Foreste e Parchi, dei Beni culturali e di Turismo, nonché dai dirigenti generali di riferimento, con il coordinamento del dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente, finalizzata alla verifica giuridica e tecnica della proposta di iscrizione delle Dolomiti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco e all’elaborazione dei documenti tecnico-scientifici necessari alla candidatura stessa. Tale lavoro, svolto di concerto con la Provincia Autonoma di Bolzano e con le Province di Belluno, Pordenone e Udine, con la supervisione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio, si è configurato nella predisposizione della cartografia delle aree candidate, individuate secondo i criteri fissati dalle procedure UNESCO, e nella elaborazione del dossier di candidatura e del piano di gestione, da parte di esperti incaricati – il prof. Piero Gianolla docente di Geologia all’Università di Ferrara, il prof. Mario Panizza docente di Geomorfologia all’Università di Modena, l’arch. Cesare Micheletti presidente dell’Associazione italiana di architetti paesaggisti, aventi riconosciute competenze, esperienze e professionalità rispettivamente nelle materie della geologia, della geomorfologia e del paesaggio -, affiancati dai tecnici e funzionari dei diversi Enti territoriali interessati alla candidatura.

I beni individuati nel progetto di candidatura per quanto riguarda il territorio della Provincia Autonoma di Trento sono: le **Dolomiti di Brenta** (il bene e l’area tampone sono compresi nel perimetro del Sic IT 312009 - Parco naturale Adamello-Brenta), il **Latemar** e il **Catinaccio** (il bene e l’area tampone tengono conto dei Sic IT 3120106 - Nodo di Latemar e Sic IT 3120119 - Val Duron), individuati in continuità con l’area altoatesina dello Sciliar-Rosengarten, la **Marmolada** (il bene è individuato tenendo conto del Sic IT 3120129 - Ghiacciaio Marmolada), le **Pale di San Martino** e le **Vette Feltrine** (il bene e l’area tampone tengono conto dei Sic IT 3120010 - Pale di San Martino e Sic IT 3120126 - Val Noana), individuate in continuità con i gruppi delle Pale di San Lucano e delle Dolomiti Bellunesi.

Criteri per l'individuazione delle aree candidate sono stati assunti nella **geologia** (gruppi montuosi costituiti da Dolomia principale e da formazioni dolomitiche ladiniche), nella **geomorfologia** (pareti rocciose sviluppate verticalmente per centinaia di metri nella fascia altimetrica superiore ai 2000 m slm, presenza spettacolare di guglie e pinnacoli in sommità e ampie rampe ghiaiose alla base) e nell'**unitarietà paesaggistica**. Come **presupposti necessari**, per l'individuazione delle aree candidate, sono state assunte le indicazioni dettate dal Gruppo di lavoro interministeriale permanente di verificare la preesistenza di una disciplina di protezione, vale a dire della **presenza di un parco naturale o di un sito di importanza comunitaria**, nonché di assicurare l'unitarietà del bene nel caso di aree selezionate a cavallo dei confini provinciali. Sempre in merito ai criteri di individuazione delle aree candidate si è verificato che i beni candidati all'iscrizione nel "patrimonio naturale" garantissero le **condizioni di integrità e di autenticità**, richieste dalle Operational Guidelines dell'UNESCO, nonché i **caratteri di eccezionalità e di unicità**, tali da essere scientificamente provati attraverso "Valutazione dichiarazione di eccezionale valore universale" di cui al punto 3.b. del Dossier di candidatura nonché attraverso l'"Analisi comparativa" di cui al punto 3.c dello stesso Dossier. In questo senso il criterio altimetrico assunto nella perimetrazione delle aree e per il quale, negli approfondimenti svolti dalla Provincia Autonoma di Trento, è stato definito a circa 2000 m slm il riferimento per l'individuazione dei beni candidati, tiene conto dell'unicità ed eccezionalità degli aspetti geomorfologici che segnano le Dolomiti a partire da questa quota: intorno ai 1800-1900 m slm non si hanno più le compagini boscate e iniziano a svilupparsi le rampe ghiaiose e le pareti rocciose che proprio per l'altimetria e la verticalità distinguono le Dolomiti sotto il profilo geomorfologico e le rendono uniche ed eccezionali (per comprendere il significato geomorfologico della fascia altimetrica superiore ai 2000 m slm valgono, come esempio, le pareti rocciose verticali della Val d'Adige che proprio per la loro diffusione, al di sotto di tale fascia, non rispondono agli stessi criteri di unicità e di eccezionalità, richiesti dall'UNESCO). La proposta di candidatura, il progetto tecnico-scientifico e l'individuazione delle aree candidate sono stati al tempo presentati dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento alla 3a Commissione del Consiglio provinciale, al Consorzio dei Comuni trentini e agli Enti Parco il 14 febbraio 2005, e ai Comuni territorialmente interessati il 3 marzo 2005. Il 29 agosto 2005 tutti gli atti relativi al progetto (dossier, cartografie in scala 1:25000, piano di gestione) sono stati inviati ai Comuni coinvolti e agli Enti Parco, per la necessaria conoscenza e per l'espressione di eventuali osservazioni. La proposta ha visto una sostanziale adesione. I perimetri delle aree candidate, assunti tra le **invarianti del nuovo Piano urbanistico provinciale**, approvato con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5, sono peraltro state oggetto del complesso processo di pianificazione e di consultazione finalizzato all'approvazione del Piano. Necessario completamento del dossier di candidatura e quindi dell'individuazione delle aree candidate è il **piano di gestione**, inteso come strumento tecnico di orientamento e coordinamento utile all'azione dei diversi soggetti interessati alla salvaguardia e alla promozione delle Dolomiti quale Patrimonio naturale mondiale UNESCO e soprattutto finalizzato a fornire precise regole e garanzie sul futuro governo del bene, coerente rispetto agli obiettivi dell'UNESCO. Tenuto conto che nella decisione del Comitato per il Patrimonio mondiale, assunta nel 2007 riguardo alla candidatura delle Dolomiti, si raccomandava anche di "impegnarsi alla messa in opera di una protezione giuridica trasparente, reale e coordinata per tutta la serie che sarà proposta", le cinque Province hanno dato corso oltre che alla ridefinizione del Dossier di candidatura e del relativo Piano di gestione, anche alla ricalibratura degli organi destinati ad assicurare il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di gestione.

La Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e le Province di Belluno, Pordenone e Udine si sono pertanto impegnate a istituire la **Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO"**, al fine di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, e ad approvarne lo Statuto articolato in 16 punti. La

Provincia autonoma di Trento ha in particolare approvato tale schema di Statuto con la deliberazione n. 2293 di data 11 settembre 2008, approvando con la **deliberazione n. 206 del 6 febbraio 2009** lo stesso schema di Statuto integrato rispetto alle successive precisazioni richieste da Unesco. Dopo la visita effettuata dal 16 al 23 settembre 2008 dai valutatori dell'IUCN, l'organismo internazionale incaricato di esaminare le candidature di beni naturali, che ha sostanzialmente condiviso l'impostazione della candidatura così come ridefinita a seguito del differimento del 2007, è infine arrivata il 26 giugno 2009 la decisione finale del Comitato per il patrimonio mondiale, la cui sessione era stata convocata a Siviglia dal 23 al 30 giugno 2009.

La legge provinciale n. 11/2007 "Governo del territorio montano e forestale, delle aree protette e dei corsi d'acqua" ha rappresentato una delle novità legislative più significative della XIII legislatura provinciale (2003-2008), poiché al fianco della pressoché contemporanea approvazione (nell'arco dei mesi precedenti e successivi), della riforma istituzionale, del nuovo Piano urbanistico provinciale e della nuova legge urbanistica ha riordinato in maniera complessiva il tema della montagna – con le sue risorse – e delle aree protette del Trentino, nell'ottica e con la visione delle direttive europee e delle più aggiornate strategie di gestione del territorio e di conservazione della biodiversità, anche tenuto conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla regione alpina.

Per quanto riguarda il tema dei parchi, la nuova legge ha riconosciuto e rafforzato il ruolo dei "parchi naturali provinciali" istituiti ai sensi della legge provinciale n. 18/88 (Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino). Ma ha affiancato ad essi una nuova opportunità, recependo così una parte del contenuto del disegno di legge n. 77/XIII del 4 ottobre 2004 presentato dal consigliere Roberto Bombarda, costituita dai cosiddetti "parchi naturali locali". La differenza sostanziale tra i "provinciali" ed i "locali", a fronte appunto delle nuove competenze ed alla aumentata autonomia riconosciuta agli enti locali territoriali (Comuni e Comunità di Valle) non risiede tanto nel livello di conservazione dell'ecosistema e della biodiversità, o nelle potenzialità di sviluppo collegate alla presenza di un parco, quanto piuttosto in altri caratteri quali: la dimensione territoriale, l'autonomia organizzativa, la gestione. **I parchi "locali"** si sostanziano infatti come sommatoria, come insieme, come "rete di riserve" naturali già istituite e che, proprio attraverso una gestione coordinata, **possono esprimere al meglio caratteri di tutela e di valorizzazione di territori di elevata qualità** riconosciuta, finalità queste ultime da sempre tipiche nella gestione dei parchi.

L'articolo 35 - "Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali" – ha introdotto, al comma 6. la cosiddetta "rete di riserve", che *"è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni interessati e la Provincia. Negli accordi di programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, coinvolgere le comunità territorialmente interessate..."*.

Il successivo art. 47 – "Rete di riserve" ne ha definito le modalità di attivazione e funzionamento, prevedendo che (comma 1.) *"l'accordo di programma previsto dall'articolo 35 per l'attivazione di una rete di riserve individua nei comuni o loro forme associative o nella comunità il soggetto responsabile per la conservazione delle riserve in essa comprese e per la predisposizione del piano di gestione"*. E che (comma 2.) *"la rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione che comprende le misure di conservazione previste per i siti facenti parte della rete "Natura 2000", ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b), e comma 5, e le misure previste per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali e i parchi fluviali che in essa ricadono"*.

L'accordo di programma di costituzione della rete di riserve contiene, tra l'altro *"il progetto d'attuazione della rete di riserve, comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi del programma di gestione e delle norme d'attuazione"* (comma 5., lettera a); *"le forme*

di partecipazione alla gestione della rete di riserve da parte delle comunità e dei comuni interessati, nonché degli enti e delle associazioni rappresentative delle realtà economiche, sociali ed ambientali” (comma 5., lettera h); “l’individuazione degli organi di gestione della rete di riserve” (comma 5., lettera i).

Al successivo articolo 48 ha introdotto la summenzionata nuova fattispecie dei “Parchi naturali locali”. Così l’articolo (comma 1.): *“Al fine dell’integrazione degli obiettivi di conservazione della natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve la denominazione di parco naturale locale, qualora nel piano di gestione sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali minimi indicati dalla Giunta provinciale”.*

Rispetto alla proposta progettuale contenuta nel disegno di legge 77/XIII, l’articolo 48 della LP 11/2007 non ha recepito le indicazioni riguardanti due possibili nuovi parchi, che appunto nella proposta del 2004 avrebbero dovuto avere il carattere, da un lato, del parco naturale ex-legge n. 18/88, e dall’altro il carattere di un nuovo istituto, quello di un “parco interregionale” tra la Provincia di Trento e la Regione del Veneto: si tratta, nel primo caso, del gruppo dolomitico del Latemar, per il quale veniva proposto un nuovo parco naturale comprendente il SIC omonimo oltre ai SIC Val Stava e Roncon; e nel secondo caso della Marmolada, la montagna più elevata delle Dolomiti ed anche per questo conosciuta nel mondo come la loro “Regina”, con il ghiacciaio omonimo, già SIC, il più vasto tra quelli di tutti i gruppi dolomitici.

Oggi, alla luce del riconoscimento Unesco e di ciò che questo comporta per l’Amministrazione provinciale e per gli Enti locali, appare con evidenza come sarebbe stato quanto mai opportuno prevedere il riconoscimento almeno come “parco naturale locale” dell’area del Latemar-Catinaccio e della Marmolada, tenuto conto che l’Unesco ha riconosciuto come “Patrimonio dell’Umanità”, in pratica, solo le “aree protette”. O meglio, l’Unesco ha preteso quale **“presupposto necessario la preesistenza di una disciplina di protezione”**, come hanno dovuto specificare le Province/Regioni nel dettagliato dossier di candidatura. Questo dimostra, ad esempio, il motivo per cui gruppi montuosi dolomitici celebratissimi e famosissimi nel mondo, quali ad esempio Sassolungo e Sella (vale a dire veri e propri “simboli” delle Dolomiti) sono stati esclusi dal riconoscimento di Patrimonio naturale dell’Umanità (almeno in questa prima fase). E tra i luoghi trentini riconosciuti dall’Unesco, tutti protetti ai sensi delle Direttive comunitarie, gli unici a non avere il riconoscimento di “parco naturale”, con tutti i vantaggi che questo può garantire in termini operativi, occupazionali, gestionali e promozionali, sono appunto Latemar-Catinaccio e Marmolada, le cui aree, come poc’anzi specificato, sono già oggi classificate come “invarianti” (così come le aree degli altri parchi naturali) nel nuovo Piano urbanistico provinciale. Nella vicina Provincia di Bolzano, tutti i gruppi dolomitici riconosciuti dall’Unesco sono da già anni “parchi naturali”. In definitiva, ne’ Latemar-Catinaccio, ne’ Marmolada sarebbero state riconosciute dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” se non fossero preesistiti i rispettivi SIC e le conseguenti norme del PUP, cioè aree protette vere e proprie. Latemar-Catinaccio e Marmolada sono pertanto di fatto, già ora, due “parchi naturali”, pur non potendo ancora esprimere questa denominazione che a qualcuno può anche non andare a genio. Sarebbe però ora di chiamare le cose con il loro nome...

Quello che si propone dunque il presente disegno di legge è di “adeguare” una situazione che si è venuta a manifestare in modo evidente con il riconoscimento dell’Unesco. Fare cioè in modo che tutti i gruppi dolomitici della nostra regione possano fregiarsi, a livello mondiale, di analoghe denominazioni, favorendo nel contempo soluzioni gestionali che possano vedere protagoniste le comunità locali, con evidenti e comprensibili ricadute positive di tipo ambientale, sociale ed

economico. Così facendo, i gruppi del Brenta e delle pale di San Martino (storici parchi naturali dolomitici “provinciali”) saranno affiancati dai nuovi parchi naturali dolomitici “locali” del Latemar-Catinaccio e della Marmolada.

Il **Parco naturale locale Latemar-Catinaccio**, comprendente le aree di eccellenza e le aree tampone individuate dall’Unesco, avrebbe una superficie di 5268,50 ettari e coinvolgerebbe i territori dei Comuni di Campitello, Mazzin, Pozza, Vigo e Moena in Val di Fassa e del Comune di Predazzo in Val di Fiemme. Il **Parco naturale locale Marmolada** avrebbe invece una superficie di 1499,88 ettari ricadenti all’interno dei territori dei Comuni fassani di Canazei, Pozza e Soraga. La cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente disegno di legge, rappresenta i confini delle aree protette.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali dei due nuovi parchi naturali locali, alla luce di quanto disposto dalla LP 11/2007, appare sensato proporre un “accordo di programma” tra la Giunta provinciale, il Comun General de Fasha, i Comuni ladini della Val di Fassa ed il Comune fiemmese di Predazzo, coinvolto nell’area Unesco Latemar-Catinaccio. Infatti, tutti i Comuni di Fassa sarebbero interessati da almeno uno dei due nuovi parchi (solo Pozza sarebbe interessato ad entrambi). Alla luce dell’accordo, **la Provincia potrebbe individuare il Comun General de Fasha quale “soggetto gestore”**, da sostenere sul piano economico e tecnico-scientifico per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del territorio. Predazzo potrebbe invece “conferire” ai due nuovi parchi l’eccezionale valore culturale del museo geologico. Questa soluzione garantirebbe di evitare la creazione di un nuovo ente (o di due, trattandosi di due parchi), di favorire una gestione unitaria dei due parchi, di garantire una visione unitaria dello sviluppo di Fassa (e dell’alta Val di Fiemme) comprendente la tutela dei beni più preziosi, cioè i gruppi dolomitici già protetti dalle normative internazionali ed oggi “Patrimonio naturale dell’Umanità”. Fassa potrebbe dunque manifestare pienamente l’orgoglio montanaro delle vallate ladine interessate a trasmettere alle future generazioni ed alle migliaia di ospiti i caratteri più veri e più elevati del proprio territorio.

In tema di parchi naturali resta infine aperta, in quanto non affrontata con questo disegno di legge, la questione relativa ad altri possibili parchi, in particolare del parco del Lagorai, già oggetto del disegno di legge n. 77/XIII del 4 ottobre 2004 e che intendo affrontare separatamente con una nuova proposta, trattandosi di una fattispecie giuridica diversa – pur nello stesso filone tematico – rispetto a quella che riguarda la regolamentazione delle aree dolomitiche riconosciute dall’Unesco. Nel caso particolare del Lagorai la soluzione più praticabile che qui viene anticipata appare infatti quella di un ampliamento territoriale del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino ai SIC “Valle del Vanoi” (Cima d’Asta) e “Catena del Lagorai” (almeno sul versante orientale).

Descrizione del disegno di legge

L’articolo 1 interviene puntualmente sul testo dell’articolo 48 della LP n. 11/2007 riconoscendo i requisiti territoriali per fregiarsi del titolo di “parchi naturali locali” ai territori che costituiscono le aree di eccellenza e le aree tampone riconosciute dall’Unesco quali beni naturali da inserire nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità cui afferiscono i SIC dell’area dei gruppi dolomitici del Latemar-Catinaccio e della Marmolada.

Trento, 9 novembre 2009

